



**Simona Attollino**

(assegnista di ricerca in Diritto ecclesiastico e canonico nell'Università LUM  
"Jean Monnet" di Casamassima - Bari, Facoltà di Giurisprudenza)

**Le nuove frontiere del crimine religiosamente motivato:  
sul metodo interculturale di prevenzione e contrasto \***

**SOMMARIO:** 1. Premessa - 2. Spazio giuridico europeo e rilevanza penale della condotta - 3. Appartenenza cultural-religiosa e consapevolezza dell'agire - 4. *Cultural defense* e opzioni di diritto penale laico: il caso delle MGF come reato di genere - 5. Il terrorismo di ispirazione religiosa: un approccio multisettoriale per la lotta al fenomeno - 6. Brevi notazioni conclusive: mediazione interculturale e metodi di *transformative accomodation*.

**1 - Premessa**

Le riflessioni che seguono danno conto dell'evoluzione delle tecniche di approccio allo studio della tematica dei reati cosiddetti religiosamente motivati, fattispecie in cui la motivazione cultural-religiosa che spinge l'autore alla loro commissione assume (o può assumere) un qualche rilievo ai fini della loro giuridica configurabilità.

Interessante è apparso lo sviluppo interpretativo, sia giurisprudenziale, sia dottrinale, in relazione al generale inquadramento dei *culturally motivated crimes*, nonché al rinnovato interesse nei confronti delle modalità di azione per il contrasto a tali forme di criminalità, nel costante rispetto delle garanzie costituzionalmente previste; azioni che si muovono non più e non solo sul classico binario repressivo, ma si aprono a tutta una serie attività di *law enforcement* e di polizia predittiva, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, per contrastare, o meglio ancora prevenire, la commissione dei reati.

La metamorfosi della compagine sociale, la commistione tra tradizioni culturali e religiose diverse, un senso di religiosità particolarmente percepito in un'epoca di grande crisi generale e tanti altri fattori riaccendono i riflettori su un tema di tradizionale interesse, ma con una luce diversa che guarda ai cambiamenti in atto nella società occidentale ed europea e tenta di individuare nuovi metodi di indagine

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.



mediante l'uso interculturale del diritto<sup>1</sup>. Una via necessaria in una società in cui, come riconosce anche una fondamentale dichiarazione conciliare, "si fanno sempre più stretti i rapporti fra gli esseri umani di cultura e religione diverse"<sup>2</sup> e, perciò, "hanno da convivere fedi, culture e tradizioni diverse"<sup>3</sup>.

Non, tuttavia, una difesa a oltranza degli altrui diritti culturali, ma un equilibrato compromesso tra diritti universali e particolari, tra eguaglianza e differenze culturali e religiose<sup>4</sup>, attraverso una interpretazione del diritto positivo che sia accogliente nei confronti delle altre culture sino a che queste non contrastino con i diritti fondamentali: ciò che, peraltro, è un limite anche per il diritto interno, che è valido salvo che non venga dichiarato ingiusto. Un metodo condiviso che contempli una pluralità di interpretazioni e di ricostruzioni, *sempre che queste risultino compatibili con il sistema, un sistema incentrato sulla dignità della persona umana*<sup>5</sup>.

Ciò è, da sempre, il nodo cruciale nell'esame dei reati culturalmente motivati e riemerge, in una mutata prospettiva, anche nella nuova frontiera del crimine di ispirazione religiosa (il cosiddetto terrorismo jihadista), in cui attraverso un'anticipazione eccessiva della soglia di punibilità, oltre quella del tentativo, è elevato il rischio di una immotivata compressione dei diritti individuali costituzionalmente riconosciuti. A divergere, nell'uno e nell'altro caso, come si dirà a breve, è la reazione dell'ordinamento; ecco, quindi, un metodo nuovo che, cercando di aggirare gli steccati culturali, tenta di aumentare la consapevolezza delle persone sul contenuto effettivo dei diritti individuali e soprattutto sulle conseguenze, anche penali, di quei comportamenti.

---

<sup>1</sup> Cfr. N. COLAIANNI, *Diritti, identità, culture (tra alti e bassi giurisprudenziali)*, in *Questione giustizia*, 24 settembre 2018, pp. 1-18; M. RICCA, *Sul diritto interculturale. Costruire l'esperienza giuridica oltre le identità*, in *Daimon*, 2008, p. 5 ss.

<sup>2</sup> Concilio Vaticano II, Dichiarazione sulla libertà religiosa *Dignitatis humanae* del 7 dicembre 1965, n. 15.

<sup>3</sup> In questi termini, Corte cost. 18 ottobre 1995, n. 440.

<sup>4</sup> N. COLAIANNI, *Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale*, il Mulino, Bologna, 2006, *passim*, e sulla laicità pluralista ID., *Diritto pubblico delle religioni. Eguaglianza e differenze nello stato costituzionale*, il Mulino, Bologna, 2012, p. 50 ss. Sull'individuazione degli strumenti giuridici più idonei a comporre le nuove dinamiche determinate dal crocevia tra diritto, religioni e culture, cfr. A. FUCCILLO, R. SANTORO, *Diritto, Religioni, Culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Giappichelli, Torino, 2017, p. I ss.

<sup>5</sup> L'espressione è di P. RESCIGNO (G. RESTA, A. ZOPPINI), *Diritto privato. Una conversazione*, il Mulino, Bologna, 2017, p. 142 ss.



## 2 - Spazio giuridico europeo e rilevanza penale della condotta

Nello spazio giuridico europeo approdano individui provenienti da luoghi lontani e portatori delle culture più diversificate. Si tratta, sempre più, di una società multiculturale di tipo polietnico<sup>6</sup>, in cui il pluralismo culturale trae origine dall'immigrazione di individui e famiglie<sup>7</sup>.

Il bagaglio valoriale individuale si traduce, in termini pratici, nella modalità di interazione di ciascuno all'interno della società e la religione rappresenta una dimensione essenziale della cultura di ciascuno: modi di fare, abitudini, credenze, osservanza dei precetti, giuridici ed extra-giuridici, si mescolano e spesso si scontrano con l'impianto regolamentare del Paese di arrivo, mettendo in crisi le tradizionali categorie del diritto e, con maggiore sensibilità, quelle del diritto penale. Esso è "manifestazione di cultura"<sup>8</sup> e la giurisprudenza nel corso degli anni ha tentato di darne faticosamente atto<sup>9</sup>, sebbene il processo di reciproca osmosi tra diritto e cultura profili ancora una serie di criticità sostanziali, destinate ad

---

<sup>6</sup> Ai fini dell'indagine qui condotta, occorre fare riferimento al modello multiculturale polietnico: in primo luogo perché nello spazio europeo non vi sono minoranze nazionali autoctone che abbiano preservato tratti culturali implicanti significative ricadute sul piano penale; in secondo luogo, poiché l'immigrazione costituisce uno dei fenomeni di maggiore emergenza e attualità per il contesto europeo e nazionale. Sul tema, cfr. **A. BERNARDI**, *Modelli penali e società multiculturale*, Giappichelli, Torino, 2006, p. 71; **T. GROPPI**, *Multiculturalismo 4.0*, in *Osservatorio AIC*, n. 1, 2018, p. 2 ss. Per un approfondimento sulla distinzione tra società multiculturale di tipo multinazionale e società multiculturale di tipo polietnico, cfr. **W. KYMLICKA**, *Multicultural Citizenship*, Oxford, 1995, trad. it. *La cittadinanza multiculturale*, il Mulino, Bologna, 1999, p. 15, p. 37; **F. VIOLA**, *Diritti fondamentali e multiculturalismo*, in **A. BERNARDI** (a cura di), *Multiculturalismo, diritti umani e pena*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 39.

<sup>7</sup> **G. AZZARITI**, *Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?*, Laterza, Roma-Bari, 2013, p. 90, secondo cui «le società contemporanee (sono) prive di predefiniti confini etnici, votate ormai al meticcio». Sul tema, cfr., altresì, **S. BONFIGLIO**, *Costituzionalismo meticcio. Oltre il colonialismo dei diritti umani*, Giappichelli, Torino, 2016, spec. 141 ss. **A.M. NICO**, *Considerazioni a margine delle sfide costituzionali del multiculturalismo: ordine pubblico, principio di legalità, libertà di religione e integrazione*, in *Rassegna di diritto pubblico europeo*, n. 1, 2018, p. 146.

<sup>8</sup> L'espressione è di **G. RADBRUCH**, *Rechtsphilosophie*, 3<sup>a</sup> ed., Quelle & Meyer, Leipzig, 1932, p. 4. In senso analogo, **R. SACCO**, *Antropologia giuridica*, il Mulino, Bologna, 2007, p. 42, secondo cui "il diritto non è diverso, né separato, dagli altri fenomeni sociali e culturali".

<sup>9</sup> "Le fattispecie incriminatrici, per loro stessa natura, implicano una valutazione umana e sociale, culturalmente condizionata, dei comportamenti presi in considerazione", secondo Cassazione, 26 gennaio 2006, n. 19808. Nel medesimo filone interpretativo, Cassazione, 15 giugno 2006, n. 33464; Cassazione, 2 luglio 2004, n. 37395; Cassazione, 24 novembre 2000, n. 3990.



acutizzarsi in ragione delle continue trasformazioni - sociali, politiche, normative - che vivono le società contemporanee.

In termini generali, l'impatto che l'accresciuta eterogeneità culturale ha avuto sulla solidità di alcuni pilastri sui cui tradizionalmente si regge l'impianto ordinamentale è stato quanto mai dirompente. Si pensi, al catalogo dei diritti costituzionalmente garantiti, la cui centralità si accresce dinanzi al confronto interculturale, parametro tra liceità/illiceità dei comportamenti culturalmente motivati<sup>10</sup>.

Ci si chiede, infatti, in che termini la salvaguardia della diversità culturale degli immigrati possa trovare una sua legittimazione, soprattutto alla luce della teoria del bilanciamento dei diritti fondamentali<sup>11</sup>: in altri termini, quale sia il limite entro cui valorizzare il *background* culturale dell'agente, legittimando l'esercizio al suo diritto all'identità e alla libertà religiosa, laddove integrante una serie di fattispecie di reato, quali violenze in famiglia, reati contro la libertà sessuale o la persona, reati di riduzione in schiavitù o mutilazioni rituali. È evidente che, in tutti questi e in altri casi, il contemperamento riguarda, da un lato, l'esigenza di presidiare il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice e, quindi, l'interesse a una adeguata tutela della vittima del reato, nonché quello dell'ordinamento a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico; e, dall'altro, il riconoscimento del movente culturale del soggetto agente, che rivendica una specifica appartenenza culturale e/o religiosa come fattore di minore rimproverabilità del fatto<sup>12</sup>. Circostanze, in particolare quest'ultima,

---

<sup>10</sup> Il tema è stato ampiamente affrontato dalla dottrina penalistica italiana. Si vedano, in particolare, i lavori monografici di **F. BASILE**, *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Giuffrè, Milano, 2010; **C. DE MAGLIE**, *I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali*, Edizioni ETS, Pisa, 2010; **A. BERNARDI**, *Il "fattore culturale" nel sistema penale*, Giappichelli, Torino, 2010; **F. PARISI**, *Cultura dell'«altro» e diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2010; **A. PROVERA**, *Tra frontiere e confini. Il diritto penale dell'età multiculturale*, Jovene, Napoli, 2018.

<sup>11</sup> In merito alla necessità di operare un'accurata ponderazione tra i beni giuridici in gioco, si segnala un passaggio dell'impianto motivazionale della sentenza n. n. 29613 del 2018 della Suprema Corte di Cassazione, che, riconoscendo la poliedricità della casistica in materia di reati culturalmente motivati, ammette che "potrà essere valutata dall'interprete solo sulle premesse dell'attento bilanciamento tra il diritto, pure inviolabile, del soggetto agente a non rinnegare le proprie tradizioni culturali, religiose, sociali, e i valori offesi o posti in pericolo dalla sua condotta.". In merito, dettagliatamente, si consulti **F. BASILE**, *Ultimissime dalla giurisprudenza in materia di reati culturalmente motivati*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), n. 30 del 2018, pp. 1-14.

<sup>12</sup> **R. BENIGNI**, *Identità culturale e regolazione dei rapporti di famiglia tra applicazioni giurisprudenziali e dettami normativi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit.,



certamente riferibili alle fattispecie culturalmente motivate, diversamente da quanto accade nei reati di terrorismo, ove invece il riferimento primario è all'esigenza di sicurezza, una sorta di *ansia* collettiva che cancella i diritti<sup>13</sup>.

È in tal senso che la prospettiva penalistica consente di cogliere la problematicità della comparazione tra i valori, in considerazione di tutte quelle ipotesi in cui la tensione tra norma culturale e norma penale implica un'operazione di equo bilanciamento demandata al giudice<sup>14</sup> fortemente spinosa e al limite della sua neutralità e imparzialità<sup>15</sup>. Si pensi esemplificativamente alle fattispecie dei maltrattamenti in famiglia<sup>16</sup>, in merito a cui si sono alternate pronunce giurisprudenziali dissonanti: in alcuni casi, la lesione psicofisica e la violazione del diritto alla salute della prole è stata, secondo i giudici di legittimità, valutata alla stregua dell'orientamento religioso ed educativo che i genitori intendono assumere<sup>17</sup>; in altre ipotesi, la Corte di Cassazione ha limitato la rilevanza della diversità culturale, affermando che "non assumono rilievo rivendicazioni, asseritamente rinvenienti dall'appartenenza confessionale, di particolari potestà in ordine al proprio nucleo familiare, in quanto si tratta di concezioni che si pongono in assoluto contrasto con le norme alla base dell'ordinamento giuridico italiano, considerato che la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, cui è certamente da ascrivere la famiglia, nonché il principio di uguaglianza e di pari dignità sociale costituiscono sbarramento invalicabile contro l'introduzione di diritto o di fatto nella società civile di consuetudini, prassi o costumi con esso assolutamente incompatibili"<sup>18</sup>.

---

novembre 2008, pp. 1-62.

<sup>13</sup> L'espressione è di **S. RODOTÀ**, *L'ansia che cancella i diritti*, in *La Repubblica* dell'11 ottobre 2001. Si veda, inoltre, **N. COLAIANNI**, *Sicurezza e prevenzione del terrorismo cosiddetto islamista: il disagio della libertà*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 32, 2019, p. 31.

<sup>14</sup> **I. RUGGIU**, *Il giudice antropologo e il test culturale*, in *Questione giustizia*, n. 1, 2017, pp. 1-19 suggerisce un "test culturale", ossia un iter logico che procedimentalizzasse i passaggi argomentativi che ogni giudice dovrebbe affrontare nella risoluzione dei conflitti multiculturali.

<sup>15</sup> Il rischio di "populismo giudiziario" in questo settore è particolarmente elevato. Si vedano, sul punto, le considerazioni di **A. BERNARDI**, *Populismo giudiziario? L'evoluzione della giurisprudenza penale sul kirpan*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2017, p. 671.; **G. FIANDACA**, *Populismo politico e populismo giudiziario*, in *Criminalia*, 2014, p. 102 ss.; **L. FERRAJOLI**, *Il populismo penale nell'età dei populismi politici*, in *Questione giustizia*, n. 1, 2019, pp. 1-17; **AA. VV.**, *Populismo e diritto*, numero speciale di *Questione giustizia*, 2019.

<sup>16</sup> Cassazione, 27 giugno 2007, n. 31510.

<sup>17</sup> **N. COLAIANNI**, *Diritto pubblico delle religioni*, cit., p. 230 ss.

<sup>18</sup> Si esprime in questi termini Cassazione, 5 novembre 2002, n. 55. Sul medesimo filone interpretativo, più di recente, Cassazione, 29 gennaio 2015, n. 14960.



È, quindi, evidente che in tale contesto polietnico questi temi acquistino interesse, alla luce del divario, talvolta considerevole, tra l'orizzonte valoriale della società di accoglienza rispetto a quello dei gruppi minoritari; con il risultato di rendere sempre più difficoltosa la sintonia di vedute su quali siano i diritti fondamentali e su quali siano le condotte effettivamente offensive dei medesimi<sup>19</sup>.

Quale è, quindi, la pena ritenuta più giusta per quella condotta che in un diverso spazio giuridico verrebbe considerata lecita e consentita e, invece, non lo è per l'ordinamento ospitante?

Ecco che i nodi più sensibili del fenomeno del multiculturalismo si aggrovigliano proprio in relazione al sistema penale, tradizionalmente caratterizzato da uno spiccato "localismo", ovvero dall'attitudine a essere applicato nello stesso Paese in cui è stato elaborato, in cui quel particolare catalogo di reati fonda una sua *ratio* ed è frutto di una determinata e singolare scelta di politica criminale<sup>20</sup>.

A ciò si aggiunga che la scelta di incriminazione risente del substrato storico e culturale di un ordinamento, rendendo l'apparato normativo penalistico fortemente impregnato dei valori etici di appartenenza, oggi contaminati dal contesto multiculturale<sup>21</sup>.

Sono, perciò, queste le sfide del diritto penale nell'era dell'immigrazione: la regolamentazione in termini di gestione dei flussi migratori ai fini della sicurezza nazionale, da un lato, e il rilievo penale delle condotte motivate dalla diversità culturale, dall'altro<sup>22</sup>. È ciò che

---

<sup>19</sup> G. CROCCO, *Sistema penale e dinamiche interculturali ed interreligiose*, in *Diritto e religioni*, n. 1, 2015, p. 109 ss.

<sup>20</sup> Diffusamente F. BASILE, *Immigrazione e reati*, cit., febbraio 2010, p. 3 ss.

<sup>21</sup> Delle interazioni tra diritto penale e cultura vi è esplicita traccia, ad esempio, nei cosiddetti concetti normativi culturali, ovvero quei concetti utilizzati dal legislatore per la costruzione delle fattispecie penali, che, in sede di interpretazione e applicazione, si giustificano e comprendono alla luce proprio delle norme culturali. Si pensi al "comune sentimento del pudore", che appare nei delitti di osceno (art. 527 ss. c.p.), alla "pubblica decenza" (di cui all'art. 726 c.p.), o ancora al concetto di "motivi di particolare valore morale o sociale" (art. 62 n. 1, c.p.), o al reciproco concetto di "motivi abietti o futili" (art. 61 n. 1, c.p.). Ulteriore conferma della non-neutralità culturale del diritto penale emerge in relazione a fattispecie come l'aborto, l'eutanasia, la procreazione assistita, l'omosessualità, l'adulterio, il consumo di sostanze stupefacenti, gli strumenti (compresa la violenza) di educazione dei genitori nei confronti dei figli, i vilipendi alla religione, il maltrattamento di animali, la prostituzione. In tutti questi casi, la disciplina penale diverge da Stato a Stato, in ragione della diversa cultura che impregna le norme penali dei diversi ordinamenti. Sul punto, per tutti, le considerazioni di F. BASILE, *Immigrazione e reati*, cit., p. 93 ss.

<sup>22</sup> Sul tema, R. GAROFOLI, *Le grandi sfide che l'immigrazione lancia al diritto penale. Diritto penale, società multietniche e esigenze di sicurezza*, Relazione tenuta al Workshop



condiziona il nuovo approccio, necessariamente interculturale, nell'analisi di dette fattispecie criminali e che impatta sui relativi metodi di prevenzione e contrasto.

Non v'è dubbio, infatti, che nei contesti contemporanei, la necessità di conciliare la varietà dei modelli comportamentali dei gruppi di minoranza e i relativi diritti con l'auspicata uniformità del sistema penale - cui sottende un'esigenza di sicurezza - si riveli un'operazione sempre più ardua.

Lo testimonia la copiosa produzione giurisprudenziale, per prima americana e poi europea, che ha risolto con decisioni talvolta discutibili una miriade di casi caratterizzati da una diffusa eterogeneità<sup>23</sup>: assoluzioni o condanne a pene irrisorie per reati come l'omicidio, la violenza sessuale o le lesioni personali hanno, nondimeno, suscitato l'indignazione di coloro i quali hanno temuto per la violazione del principio di uguaglianza e di dignità delle vittime, molto spesso donne e bambini. Così nella successiva giurisprudenza europea è emersa una tendenza certamente più cauta nella valutazione dei fatti costituenti reato e, in particolare, di quelle condotte che devono essere considerate comunque illecite sebbene trovino fonte in un precetto religioso del reo<sup>24</sup>.

Ciò che emerge, tuttavia, è la mutevolezza degli orientamenti giurisprudenziali sul tema: oscillazioni interpretative la cui *ratio* è anche difficilmente decifrabile, in quanto persino nei medesimi contesti storico-giuridici si riscontrano decisioni quasi opposte<sup>25</sup>, con ciò confermando la

---

*Le nuove politiche per l'immigrazione*, 16-17 ottobre 2009, Fondazioni Farefuturo e Italianieuropei, Asolo.

<sup>23</sup> Si tratta di tipologie delittuose che vanno dalle violenze in famiglia, ai reati di riduzione in schiavitù a danno dei minori, alle mutilazioni rituali, ai reati in materia di sostanze stupefacenti. Sul punto, cfr. **F. BASILE**, *Immigrazione e reati*, cit., p. 5 ss.

<sup>24</sup> Così Cassazione, 23 novembre 2008, n. 46300; Cassazione, 30 marzo 2012, n. 12089.

<sup>25</sup> Cassazione penale, sez. III, 13 aprile 2015, n. 14960 in cui i giudici hanno escluso che lo straniero, imputato di un delitto contro la persona (nella specie: maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, violazione degli obblighi di assistenza familiare), possa invocare, anche in via solo putativa, la scriminante dell'esercizio di un diritto correlata a facoltà asseritamente riconosciute dall'ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto debba ritenersi in linea di principio escluso dall'ordinamento interno, in una prospettiva imperniata - in linea con l'art. 3 Cost. - sulla centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le condotte individuali rispondenti a culture diverse, e di consentire quindi l'instaurazione di una società civile multi-etnica. "Il soggetto che si inserisce in una società multi-etnica - si legge nella pronuncia - è tenuto a prestare osservanza all'obbligo giuridico di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano e, quindi, la liceità di essi in relazione all'ordinamento giuridico che la disciplina, non essendo, di conseguenza, riconoscibile una posizione di buona fede in colui che, pur nella consapevolezza di essersi trasferito in un paese diverso, presume di avere il diritto (non riconosciuto da alcuna



necessità di un'analisi che si spinga oltre la mera indagine riepilogativa delle prassi legislative e giurisprudenziali invalse in quegli ordinamenti, ma tenga conto anche delle istanze emergenti dall'incessante confronto interculturale.

In definitiva, la presunta conformità di quelle condotte asseritamente giustificate da motivi di carattere religioso o culturale va valutata, in senso tecnico, alla stregua delle regole sui conflitti - in questo caso atipici o impropri - tra norme appartenenti a sistemi giuridici diversi aventi come destinatario il medesimo individuo: quella penale nazionale e quella cultural-religiosa di appartenenza del reo. Ciò al fine di assicurare una giurisdizione sensibile alla cultura, ma che non travalichi il limite dei diritti costituzionali e indisponibili della persona<sup>26</sup>.

Tale ultimo orientamento corrisponde a una concezione del diritto penale improntato al principio supremo di laicità, per cui non si può riconoscere a culture identitarie e religiose la "qualità di bene giuridico in un ordinamento secolarizzato"<sup>27</sup>.

### 3 - Appartenenza cultural-religiosa e consapevolezza dell'agire

L'interesse della scienza giuridica penalistica per le tematiche connesse ai fenomeni immigratori nasce dalle significative implicazioni che il valore della diversità culturale riverbera sul piano della dogmatica degli orientamenti di politica criminale.

Il "fatto culturale" ripercorre, in effetti, trasversalmente numerosi istituti classici del diritto penale inerenti, ad esempio, alla struttura del reato, all'antigiuridicità, alla colpevolezza e ai presupposti della punibilità, fino a condizionare il regime sanzionatorio e la commisurazione della pena<sup>28</sup>. Ne deriva che la valorizzazione o meno dell'appartenenza

---

norma internazionale) di proseguire in condotte che, seppure ritenute culturalmente accettabili e, quindi, lecite secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza, risultano oggettivamente incompatibili con le regole proprie della compagine sociale in cui ha scelto di vivere. In tali condotte, pertanto, non è configurabile alcuna scriminante, anche solo putativa, fondata sull'esercizio di un presunto diritto escluso in linea di principio dall'ordinamento e, quindi, neppure l'eccesso colposo nella scriminante stessa."

<sup>26</sup> N. COLAIANNI, *Diritto pubblico delle religioni*, cit., p. 230

<sup>27</sup> N. COLAIANNI, *Libertà costituzionali e diritto penale "di religione"*, in *Politica del diritto*, 1996, p. 168 ss.; ID, *Diritto pubblico delle religioni*, cit., p. 231.

<sup>28</sup> Lo dimostrano numerosi studi dedicati all'individuazione di tutti i possibili ambiti di collocazione sistematica degli effetti del fattore culturale sulla valutazione della responsabilità dell'autore, nel quadro della teoria del reato e del trattamento



culturale e religiosa del *reo* contribuisce a determinare, unitamente alla sussistenza degli altri elementi costitutivi del reato, gli esiti dell'accertamento della penale responsabilità del soggetto.

Se pacifico è, dunque, il rilievo dell'elemento culturale, i profili di maggiore problematicità attengono, invero, ai confini della sua nozione ai fini del penalmente rilevante e della ricostruzione dell'elemento soggettivo, in specie del dolo.

Interessanti suggestioni, non sempre giuridicamente apprezzabili, provengono dagli studi sociologici e antropologici effettuati sul tema, che tendono a stigmatizzare un patrimonio differenziato di credenze e valori di cui un determinato gruppo sociale si fa portatore<sup>29</sup>; norme comportamentali potenzialmente in conflitto non solo con i modelli culturali contrapposti, ma anche talvolta con la cultura dominante nel Paese ospitante, di cui il diritto penale è, invece, espressione.

Vero è che una siffatta definizione mal si coniuga con l'esigenza di determinatezza e precisione nella descrizione della fattispecie penale, principio corollario della legalità che contribuisce a delimitare l'area del penalmente rilevante. Tale necessità riguarda, in realtà, la tecnica di formulazione della fattispecie criminosa, nell'ottica della salvaguardia degli individui dai potenziali abusi della discrezionalità giudiziaria. In questo senso, la finalità garantista che incombe sul legislatore penale si concretizza sia nell'obbligo di predeterminare i fatti costituenti reato, ma anche in quello di delinearli con sufficiente rigore, in modo da consentire al soggetto di conoscere *a priori* quali siano le condotte penalmente deprecabili, orientandolo a un comportamento lecito.

L'adozione, quindi, di un significato del termine "cultura" utile ai fini penalistici che si dimostri genericamente legato ai costumi di un gruppo o sottogruppo sociale rischia di alterare ingiustificatamente l'impianto garantista, ove consideri culturalmente motivata qualsiasi condotta posta in essere sotto l'influenza di un semplice modo di pensare o di una tendenza comportamentale.

Appare, al contrario, preferibile ritenere che la diversità culturale possa incidere nella qualificazione del reato allorquando determinate condotte rispecchino l'intima appartenenza di un individuo,

---

sanzionatorio. A rilevarlo è C. GRANDI, *A proposito di reati culturalmente orientati. Osservazioni sulle monografie di Fabio Basile, Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Milano, 2010, Alessandro Bernardi, *Il fattore culturale' nel sistema penale*, Torino, 2010; Cristina de Maglie, *I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali*, Pisa, 2010, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it), 3 ottobre 2011, pp. 1-26.

<sup>29</sup> F. BASILE, *Ultimissime dalla giurisprudenza*, cit., pp. 1-14.



condizionando in modo significativo e pervasivo la sua vita di relazione e interazione nella società ospitante<sup>30</sup>. La valorizzazione degli elementi religiosi, sessuali, economici, seppur condizionati dalla storia e dall'etnia di uno specifico gruppo, rischia di soggettivizzare la valutazione delle singole condotte, al punto tale da dover considerare culturalmente motivato ogni comportamento influenzato da qualsivoglia particolarità del modo di vivere e di pensare dell'autore, che dipenda dall'appartenenza a una micro compagine culturale.

In tale prospettiva, l'opzione ermeneutica che tende a restringere l'alveo dei reati culturalmente motivati alle sole condotte commesse dai membri di una determinata minoranza etnica ha certamente il pregio di possedere una qualche vocazione oggettivizzante; tuttavia, non è mancato chi ha preferito valorizzare non già l'elemento culturale dell'autore, quanto la sua effettiva visione del mondo, i suoi costumi, la sua adesione a uno specifico credo, elementi che giustificherebbero in concreto la commissione di un determinato reato<sup>31</sup>. Il fattore culturale penalmente rilevante tende, in questa ultima accezione, a sovrapporsi al concetto di *Weltanschauung*, di visione del mondo, basata su particolari opzioni religiose, e che rischia di determinare una dilatazione della categoria dei reati culturalmente motivati.

Ciò posto, si ritiene che i profili di problematicità involgano proprio il rapporto tra la coscienza, individuale o collettiva, e l'oggetto della tutela penale: in altri termini, quale sia la concreta incidenza degli orientamenti culturali e delle tradizioni personali del *reo* sull'elemento soggettivo nelle fattispecie *de quibus*.

Detta analisi non conduce, tuttavia, a un esito univoco. L'elemento soggettivo può incidere, infatti, più o meno significativamente in funzione della valenza culturale del fatto, influenzando quest'ultima talvolta sulla coscienza dell'antigiuridicità della condotta, talaltre, sulla comprensione stessa dell'elemento culturale della fattispecie criminosa, sino a configurare l'ipotesi dell'ignoranza inevitabile del precetto penale. È evidente, quindi, che a seconda dell'atteggiarsi dell'uno e dell'altro

---

<sup>30</sup> **F. BASILE**, *Società multiculturali, immigrazione e reati culturalmente motivati*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2007, p. 1323 ss.; **C. DE MAGLIE**, *Multiculturalismo e diritto penale. Il caso americano*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2005, p. 191 ss.

<sup>31</sup> Così **A. BERNARDI**, *Il fattore culturale nel sistema penale*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 128 ss. L'Autore amplia la categoria dei reati culturali sino a quelli nei quali la matrice genericamente culturale della condotta discende non già dalla diversità etnica o nazionale del reo, bensì dall'adesione di quest'ultimo a religioni, sette, tradizioni, concezioni del mondo caratterizzate da norme culturali in potenziale conflitto con le norme giuridiche positive.



elemento, e delle reciproche influenze, l'area del penalmente rilevante si riduce o, al contrario, si amplia in maniera considerevole<sup>32</sup>.

Il timore di un'ingiustificata comunitarizzazione è, in realtà, più che fondato, in quanto l'esigenza di garantire la certezza del diritto e delle decisioni giudiziarie<sup>33</sup>, arginando il più possibile i margini di discrezionalità nella valutazione del grado di colpevolezza, deve restare tra gli obiettivi prioritari e costituire una garanzia minima in uno Stato costituzionale di diritto.

Il diritto alla differenza culturale e religiosa si pone, quindi, in questa ottica, come strumento di legalità sostanziale, idoneo a stabilire, con ragionevole precisione, quali siano i comportamenti religiosamente motivati e quali tra essi, seppur illeciti, possano essere legittimamente scriminati per ragioni squisitamente culturali. Il ruolo dell'interprete è decisivo, in quanto deputato alla verifica in concreto di ogni dettaglio riconducibile della condotta, valorizzando *pro reo* il fattore culturale, senza venire meno al dovere di apprestare un'adeguata tutela a quel "nucleo duro dei diritti fondamentali" della persona al cui presidio è posto l'ordinamento (e quello penale in particolare).

Seppure in assenza nel nostro ordinamento di istituti specifici che agevolino la risoluzione dei conflitti tra norme culturali e norme giuridiche, il ricorso al concetto di "dolo", in tutte le sue declinazioni, o dell'„errore inevitabile sulla legge penale" possono consentire al giudice di operare una valutazione complessiva e ponderata degli elementi della fattispecie criminosa al suo esame, nella specie sulla sua colpevolezza e sulla sua punibilità.

#### **4 - Cultural defense e opzioni di diritto penale laico: le MGF come reato di genere**

Nella prospettiva della risoluzione dei conflitti tra norme e principi, la dogmatica dei cosiddetti "reati culturali (*cultural offences*)" o "reati culturalmente motivati (*culturally motivated crimes*)" tende a ricercare il punto d'equilibrio fra giustizia e libertà; tra presidio del bene giuridico tutelato dalla prescrizione penale, posto nell'interesse generale, e diritto

---

<sup>32</sup> Tribunale di Reggio Emilia 21 novembre 2013.

<sup>33</sup> Sulla necessità di un garantismo giuridico, cfr. L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Roma-Bari, 2011, p. 10 ss.



alla diversità culturale, esercitabile dai membri dei gruppi etnoculturali di minoranza<sup>34</sup>.

Non v'è dubbio che, in tale contesto, il diritto penale è messo maggiormente sotto tensione dai recenti flussi immigratori<sup>35</sup>; il che impatta anche sulla sua neutralità culturale, che traspare nelle opzioni concrete<sup>36</sup>.

Il caso delle mutilazioni genitali femminili (MGF) mette bene in evidenza la contrapposizione che si crea tra esigenze di tutela collettiva (alla salute e all'integrità psicofisica e sociale di soggetti vulnerabili, come donne e bambine) e individuali, giustificate queste ultime da un'appartenenza culturale al genere e/o alla comunità talvolta oppressiva<sup>37</sup>.

La casistica dei delitti culturali, e in particolare le MGF, infatti, dimostra che molto spesso, subiti o minacciati, essi non vengono consapevolmente vissuti come tali dalle vittime. Prevale il timore dell'emarginazione rispetto alla comunità di riferimento, la cui condizione è a volte considerata più grave di quella derivante da interventi simbolico-religiosi sul proprio corpo. La sanzione della trasgressione alla pratica tradizionale, a parte i prevedibili esiti violenti, è prevalentemente sociale e si concretizza nell'isolamento delle ragazze inadempienti all'obbligo cultural religioso; condizione che è vissuta come ben più pesante di quella

---

<sup>34</sup> In ossequio a quanto previsto dall'art. 27 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966 "in quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo." Sul tema, cfr. **F. CAPOTORTI**, *Il regime delle minoranze nel sistema delle Nazioni Unite e secondo l'art. 27 del Patto sui diritti civili e politici*, in *Rivista Internazionale sui diritti dell'Uomo*, 1992, p. 102 ss.

<sup>35</sup> L'espressione è di **F. BASILE**, *Localismo e non-neutralità culturale del diritto penale 'sotto tensione' per effetto dell'immigrazione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., settembre 2008, pp. 1-77.

<sup>36</sup> Anche nell'orizzonte del pluralismo disincantato e dispiegato, il diritto penale si trova a svolgere funzioni di tutela non neutre rispetto al mondo dei valori e alle diverse concezioni del bene comune. Così, suggestivamente, **D. PULITANÒ**, *Diritto penale*, 3<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2009, p. 44; **G. FIANDACA**, *Laicità del diritto penale e secolarizzazione dei beni tutelati*, in **AA.VV.**, *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1991, p. 180 ss.; **P. SIRACUSANO**, *Pluralismo e secolarizzazione dei valori: la superstite tutela penale del fattore religioso nell'ordinamento italiano*, in **L. RISICATO**, **LA ROSA** (a cura di), *Laicità e multiculturalismo. Profili penali ed extrapenali*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 70 ss.

<sup>37</sup> **S. MOLLER OKIN**, *Is Multiculturalism Bad for Women?*, Princeton, 1999, traduzione italiana a cura di **A. FACCHI**, *Diritti delle donne e multiculturalismo*, Cortina, Milano, 2007.



che eventualmente consegue alla trasgressione di una norma ufficiale e che spiega il basso numero di denunce da parte di chi subisce tali interventi. La scarsa attuazione che caratterizza la legislazione italiana in materia<sup>38</sup> ne ha confermato il valore essenzialmente simbolico e attestata sulla generale condanna sociale delle mutilazioni<sup>39</sup>.

Nel dettaglio, la legge n. 7 del 9 gennaio 2006 recante “*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*”, introducendo nel Codice penale l’art. 583-bis, ha considerato reato “la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo”<sup>40</sup>. Ha unificato, così, i diversi tipi di interventi già classificati dall’organizzazione Mondiale della sanità nella stessa categoria generale<sup>41</sup> e ha previsto in ogni caso la pena detentiva con un minimo edittale particolarmente elevato ovvero 4 anni, ridotti a 3 nel caso di lesioni non mutilanti, che costituiscono un’autonoma fattispecie di reato.

Con una tecnica sanzionatoria mutuata dalla legge sulla violenza sessuale (art. 609 bis c.p.) ha previsto, inoltre, una circostanza diminuyente generale fino a due terzi della pena per i casi di lieve entità (in relazione alla sola ipotesi contemplata nel secondo comma) e una circostanza esimente soltanto per generiche “esigenze terapeutiche”, omettendo il riferimento alla salute mentale della donna: categoria questa nota al legislatore che l’aveva introdotta come scriminante nella legge n. 194 del 1978 sull’interruzione volontaria della gravidanza cui quella sulle mutilazioni può accumunarsi all’interno della categoria delle leggi relative

---

<sup>38</sup> Tra le poche pronunce giurisprudenziali, si vedano Trib. Verona, 14 aprile 2010, n. 979; App. Venezia, 23 novembre 2012, n. 1485 con nota di **F. BASILE**, *Il reato di “pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili” alla prova della giurisprudenza: un commento alla prima (e finora unica) applicazione giurisprudenziale dell’art. 583 bis c.p.*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 24 del 2013, pp. 1-23; Trib. Torino, 30 ottobre 2018 (in <https://www.dirittoimmigrazione cittadinanza.it/allegati/fascicolo-n-2-2019/386-trib-to-8-11-2018-penale/file>).

<sup>39</sup> Lo rilevano **N. COLAIANNI**, *Diritto pubblico delle religioni*, cit., p. 227; **F. ALICINO**, *Diritto alla salute e fattore religioso nello spazio giuridico europeo. Alla ricerca di un laico e sostenibile pluralismo etico*, in *Federalismi*, n. 3, 2020, p. 20.

<sup>40</sup> Cfr. **F. BASILE**, *Commento all’art. 583 bis*, in **E. DOLCINI**, **G. MARINUCCI**, *Codice penale commentato*, 3<sup>a</sup> ed., Ipsoa, Milano, 2011, p. 5328 ss; **G. FORNASARI**, *Mutilazioni genitali e pratiche rituali nel diritto penale*, in **S. CANESTRARI**, **G. FERRANDO**, **C.M. MAZZONI**, **S. RODOTA’**, **P. ZATTI** (a cura di), *Il governo del corpo*, in *Trattato di biodiritto* (diretto da **S. RODOTA’**, **P. ZATTI**), Giuffrè, Milano, 2011, p. 715 ss.

<sup>41</sup> Si consulti il sito [https://www.who.int/sexual-and-reproductive-health/types-of-female-genital-mutilation\\_](https://www.who.int/sexual-and-reproductive-health/types-of-female-genital-mutilation_).



a interventi sul corpo della donna<sup>42</sup>, seppure le due leggi abbiano imboccato strade opposte<sup>43</sup>.

Puntuali sollecitazioni provengono, del resto, dalla normativa europea e internazionale in materia, ove è chiara l'associazione tra MGF e violenza, nonché la conseguenziale necessità dell'intervento penale. È vero, infatti, che negli ultimi anni la tematica ha suscitato particolare attenzione, intensificando la produzione normativa europea, che ha pacificamente confermato la riconducibilità delle MGF nell'alveo della violenza di genere (*gender-based violence*)<sup>44</sup>.

---

<sup>42</sup> La prospettiva in cui si pongono i due interventi legislativi è, sostanzialmente, la medesima, ovvero tesa a garantire soluzioni attente alla tutela dei diritti individuali, in disparte il ruolo della famiglia o del gruppo cultural-religioso di appartenenza. Nel dettaglio, si potrebbe opinare che la scriminante in parola non opererebbe in relazione al reato di mutilazioni, in quanto le persone minorenni su cui esse vengono solitamente praticate non hanno la capacità di dare il consenso, né questo può essere dato dal legale rappresentante, se non per beneficio diretto, in virtù di quanto disposto dalla Convenzione di Oviedo (Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina del 4 aprile 1997, resa esecutiva in Italia con L. n. 145 del 2001, artt. 5 e 6). Ciò, tuttavia, induce erroneamente a escludere dal divieto tutte quelle pratiche che producono comunque un'alterazione delle funzioni della cute, come le circoncisioni maschili o i tatuaggi, non necessarie ai fini terapeutici e non arrecanti un beneficio diretto. Così non è, tanto che in tali ultime ipotesi è comunemente riconosciuta l'efficacia scriminante del consenso dell'avente diritto, che nel caso dei minori è espresso da coloro che ne esercitano la potestà genitoriale (in argomento, Cassazione, 17 novembre 2005, n. 45345). Inoltre, solo a titolo esemplificativo, la legge n. 194 del 1978 prevede un procedimento garantistico sovrapponibile alle circostanze ostative alle mutilazioni, come da Convenzione di Oviedo. Il "serio pericolo per la salute fisica e psichica della donna" va, infatti, accertato dal medico del consultorio o della struttura sanitaria in relazione anche alle condizioni "sociali o familiari o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento" (artt. 4 e 5); condizioni che potrebbero costituire un serio pericolo per la salute mentale della donna anche con riferimento alle pratiche escissorie. Diffusamente, **N. COLAIANNI**, *Eguaglianza e diversità*, cit., 2012, p. 183 ss.

<sup>43</sup> Per approfondimenti in merito alle discutibili scelte legislative operate nell'uno e nell'altro caso, si rimanda alle considerazioni di **N. COLAIANNI**, *Eguaglianza e diversità*, cit., 2012, p. 190 ss.

<sup>44</sup> Cfr. lett. F; I, Risoluzione del Parlamento europeo 2001/2035 (INI), lett. G; J; Risoluzione 2008/2071 (INI), lett. E, Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 sull'abolizione delle mutilazioni genitali femminili (2012/2684 (RSP)), in *GUUE* C 332 E, 15 novembre 2013, p. 87 ss.; par. 3, lett. D, I, Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2014 sulla comunicazione della Commissione dal titolo "Verso l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili" [2014/2511(RSP)]; lett. K e n. 12, in *GUUE* C 93, 24 marzo 2017, p. 142 ss.; Risoluzione del Parlamento Europeo del 26 ottobre 2017 sulla tolleranza zero per le mutilazioni genitali femminili (MGF) (2017/2936 (RSP)), in *GUUE* C 463, 21 dicembre 2018 p. 26 ss.; Raccomandazioni del Consiglio d'Europa 1371/1998 sui maltrattamenti inflitti ai fanciulli e 1450/2000 sulla violenza contro le donne in Europa. Sui principali documenti del Parlamento europeo,



L'evoluzione giurisprudenziale interna ha, quindi, riconosciuto le MGF come atti di persecuzione per motivi di appartenenza a un determinato gruppo sociale, concludendo per l'attribuzione dello *status* di rifugiato quando sia accertata la riferibilità di tali pratiche alla persona del richiedente<sup>45</sup>. È emblematico che la normativa in materia di protezione internazionale si intersechi con l'elemento religioso, nei suoi poliedrici significati, divenendo al contempo fattore propulsivo nella tutela del diritto di libertà religiosa e una delle ragioni che consentono di accedere allo *status* di rifugiato. In questo stesso quadro, peculiare peso assume pure l'intersezione fra religione e genere, quale banco di prova per valutare gli effetti di tale rapporto in termini di maggiore garanzia o ulteriore minaccia per i soggetti vulnerabili nell'ambito delle società ospitanti<sup>46</sup>.

L'ampia visione in merito alla protezione internazionale, disposta ad accogliere una prospettiva *gender-sensitive*, è oramai la linea interpretativa della Suprema Corte di Cassazione che ha riconosciuto il diritto a tale tutela nei confronti di coloro che subiscono forme di violenza connesse al genere; soggetti che potranno consequenzialmente accedere allo *status* di rifugiato e fruire della protezione sussidiaria<sup>47</sup>.

Insomma, il caso delle MGF mette bene in luce la reazione giuridica alla multiculturalità che, dalla prospettiva penalistica ma senza esaurirsi in essa, deve orientarsi all'individuazione del *metodo* più equilibrato per la *governance* dei conflitti nelle società contemporanee, verso un canone di ermeneutica costituzionalmente orientato, che sappia ragionevolmente contemperare il diritto alla differenza con il principio di uguaglianza e di legalità. È in questo senso che l'applicazione degli istituti penalistici deve,

---

si consulti **R. FATTIBENE**, *Verso una risoluzione dell'ONU per l'abolizione delle mutilazioni genitali femminili a livello mondiale. Il trattamento giuridico di questa pratica tra atti internazionali, modelli culturali e normative nazionali* (in <http://www.rivistaaic.it/articolorivista/verso-una-risoluzione-dell-onu-abolizione-delle-mutilazioni-genitali-femminili>). In generale, si veda **L. BELLUCCI**, *Le mutilazioni genitali femminili come reato di genere? Un'analisi delle norme europee alla luce del concetto di violenza*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 26 del 2018, pp. 1-19.

<sup>45</sup> Cassazione, sez. I, 24 novembre 2017, n. 28152; Cassazione civ., sez. VI, 17 maggio 2017, ordinanza n. 12333; App. Catania, sez. fam. pers e min., 27 novembre 2012; Trib. Di Cagliari, 3 aprile 2013.

<sup>46</sup> Sul tema, diffusamente **A. MADERA**, *Quando la religione si interseca con la tutela di genere: quale impatto sulle dinamiche dell'accoglienza? (prime osservazioni a margine di Cass., sez. I, 24 novembre 2017, n. 28152)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 14 del 2018, pp. 1-17; **B. CATTELAN**, *Mutilazioni genitali rilevanti per lo status di rifugiato*, in *Questione giustizia*, 23 maggio 2013.

<sup>47</sup> Cassazione, sez. I, 24 novembre 2017, n. 28152.



in qualche modo, considerare le dinamiche sociali, di cui l'identità religiosa e culturale è il principale motore.

Ne consegue la necessità di elaborare un approccio normativo diverso, più aperto alla comprensione delle convinzioni cultural-religiose alla base di tali pratiche, senza che ciò debba ingenerare tollerante accettazione o, finanche, indifferenza<sup>48</sup>.

Il solco tracciato - e soprattutto auspicato - è quello di un diritto penale laico<sup>49</sup>, che utilizzi strumenti elastici, che non mettano necessariamente in discussione i principi e valori identitari<sup>50</sup> propri della cornice ordinamentale e sociale di accoglienza, ma piuttosto valorizzino le equivalenze di significato in chiave interculturale, coniugando rispetto del bene giuridico presidiato dalla norma incriminatrice e tutela dei diritti cultural-religiosi.

## 5 - Il terrorismo di ispirazione religiosa: un approccio multisetoriale per la lotta al fenomeno

In relazione ai fenomeni criminali religiosamente motivati, la sfida di maggiore attualità è rappresentata dall'esigenza securitaria a essi legata; esigenza motivata dalla diffusione di nuove forme di criminalità, spesso incautamente associate ai processi d'immigrazione o all'ambiguo andamento della globalizzazione.

La domanda di sicurezza<sup>51</sup> è, in effetti, cresciuta a partire dalla strage delle Torri gemelle dell'11 settembre 2001 ed è stata, poi, alimentata

---

<sup>48</sup> In questi termini, F. ALICINO, *Diritto alla salute*, cit., p. 20; si veda, inoltre, T. DI IORIO, *Identità negate. Mutilazioni genitali femminili: la lotta dell'Europa contro una silenziosa violenza*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 12 del 2019, pp. 1-28.

<sup>49</sup> Rispetto al concetto di diritto penale laico, in senso lato, è d'obbligo il riferimento alla storica sentenza della Corte costituzionale, 24 marzo 1988, n. 364 ove si legge che "[i]l principio di 'riconoscibilità' dei contenuti delle norme penali [...] rinvia alla necessità che il diritto penale sia costituito da norme non numerose, eccessive rispetto ai fini di tutela, chiaramente formulate, dirette alla tutela di valori almeno di 'rilievo costituzionale' e tali da esser percepite anche in funzione di norme 'extrapenali', di civiltà, effettivamente vigenti nell'ambiente sociale nel quale le norme penali sono destinate ad operare".

<sup>50</sup> P. CONSORTI, *Pluralismo religioso: reazione giuridica multiculturalista e proposta interculturale*, in A. FUCCILLO (a cura di), *Multireligiosità e reazione giuridica*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 218.

<sup>51</sup> In realtà non può parlarsi di un vero e proprio diritto alla sicurezza dei cittadini quanto piuttosto di un mero stato psicologico collettivo da cui promana un interesse diffuso e non anche una situazione giuridica pretensiva, la cui tutela resta di competenza esclusiva dello Stato. Sul punto, A. PACE, *La sicurezza pubblica nella*



dalle politiche della paura, a tal punto da assurgere a bene giuridico primario da tutelare, in particolare dalla legislazione penale, al pari dell'ordine pubblico<sup>52</sup>. Sono i momenti di maggiore tensione e paura collettiva a giustificare interventi statali eccezionali, che spesso finiscono per ridurre gli spazi di tutela di alcuni diritti, come quelli afferenti alla libertà personale, alla libertà di espressione e a quella di religione: pilastri normativi su cui, com'è noto, si fonda e si regge un ordinamento costituzionale, democratico e laico<sup>53</sup>.

Lo sfondo di tale inquietante scenario è costituito dal timore che si propaghino fondamentalismi religiosi, i quali, come noto, nascono e si alimentano in una dimensione aperta e imprevedibile, rappresentata da ogni potenziale contesto nel quale può annidarsi il germe della radicalizzazione eversiva<sup>54</sup>: situazioni di disagio, di povertà, di segregazione, di deformazione e manipolazione della religiosità individuale.

La questione religiosa si lega a doppio filo alla difficoltà di individuare e definire i tratti specifici delle nuove fattispecie criminali, la cui caratteristica principale, oltre all'elevata pericolosità, è proprio l'"inafferrabilità", ovvero l'imprevedibilità e la difficoltà di catalogazione unitaria. La casistica, in effetti, è sempre più caratterizzata da situazioni di

---

*legalità costituzionale*, in *Rivista AIC*, n. 1, 2015, pp. 1-9. Cfr., inoltre, Corte costituzionale, costituzionale, ordinanza n. 187 del 2001, che smentisce la tesi prospettata dal giudice *a quo*, secondo la quale, tra i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.), vi sarebbe anche il diritto «"a vedere protetta la propria sicurezza dalla commissione di fatti puniti come reato" mediante interventi dell'autorità giudiziaria limitativa dell'altrui libertà personale». Al contrario, la Corte osserva che "spetta esclusivamente alla discrezionalità del legislatore determinare, nel rispetto del principio della riserva di legge stabilito dall'art. 13 comma 2 Cost., i casi in cui il giudice può disporre restrizioni della libertà personale, ed è pure riservata alla discrezionalità del legislatore la determinazione dei casi eccezionali di necessità e urgenza in cui possono essere adottati provvedimenti provvisori limitativi della libertà personale ai sensi dell'art. 13 comma 3 Cost."

<sup>52</sup> Sulla distinzione tra i concetti, cfr. diffusamente **N. COLAIANNI**, *Sicurezza e prevenzione*, cit., n. 32 del 2019, pp. 1-32, e bibliografia *ivi* citata. Cfr., altresì, **A. PACE**, *La sicurezza pubblica*, cit., pp. 1-9.

<sup>53</sup> In questi termini, **F. ALICINO**, *Le emergenze del terrorismo islamista e le necessità dello Stato laico costituzionale di diritto*, in **R. MARTINO**, **F. ALICINO**, **A. BARONE** (a cura di), *L'impatto delle situazioni di urgenza sulle attività umane regolate dal diritto*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 41 ss.; **L.S. MARTUCCI**, *Radicalizzati jihadisti: profilazione e deradicalizzazione Constitution-compliant*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 8 del 2019, pp. 1-26; **AA. VV.**, *Terrorismo internazionale, politiche della sicurezza e diritti fondamentali*, numero speciale di *Questione Giustizia*, settembre 2016.

<sup>54</sup> **L.S. MARTUCCI**, **G. DE STAVOLA**, *Deradicalizzazione e prevenzione del terrorismo religiosamente motivato. Un programma di contronarrativa costituzionalmente orientato* (Trib. Bari, Decr. 71/17), in *Deradicalizzazione. Gnosis, Rivista italiana di intelligence*, p. 64-73.



aperto conflitto socio-culturale e dalla crescente diffusione di una diversa criminalità religiosamente motivata, i cui effetti distorsivi si riverberano sia sulla tenuta dei sistemi di controllo penale predisposti dal legislatore, sia, sul piano sociale, impattano sul grado di integrazione interculturale e interreligiosa.

Dinanzi a una società sempre più *liquida*<sup>55</sup>, caratterizzata da un individualismo sfrenato e dalla commistione di gruppi culturali portatori di modelli comportamentali originali, spesso non riconducibili a una omogenea cultura di riferimento, si amplia l'alveo delle fattispecie di reato rispetto alla cui configurabilità s'impone di verificare quale sia l'impatto che la matrice religiosa del *reo* ha, può avere o ha avuto nella determinazione del proposito criminoso.

Ecco qui l'aspetto differenziale rispetto alle tradizionali figure dei reati culturali, in cui l'elemento religioso rappresenta non solo il movente psicologico, ma anche il fattore che giustifica la minore rimproverabilità del fatto.

Nel cosiddetto terrorismo jihadista<sup>56</sup>, invece, le motivazioni religiose vengono costantemente richiamate, ma in combinazione con altri fattori<sup>57</sup>. Anzi, nella maggior parte dei casi questi ultimi esercitano un peso molto più preponderante di quello afferente al senso di religiosità in senso stretto<sup>58</sup>. Per queste ragioni, anche lo stesso profilo individuale del soggetto radicalizzato non è univocamente determinabile<sup>59</sup>: si tratta di una

---

<sup>55</sup> L'espressione è di **Z. BAUMAN**, *Modernità liquida*, Laterza, Bari, 2011.

<sup>56</sup> La qualificazione che nel nostro Paese si assegna al terrorismo odierno è "religioso", ovvero islamico o jihadista. Sul punto, **F. ALICINO**, *Il significato concreto e le implicazioni giuridiche del terrorismo (religioso). Il caso italiano*, in *Rivista trimestrale della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia*, vol. 1, 2019, pp. 127-147.

<sup>57</sup> Il Parlamento europeo nella Risoluzione sulla "prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento dei cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche", 25 novembre 2015 (2015/2063 (INI) chiarisce che "il terrorismo e la radicalizzazione causano molti stereotipi in merito alle religioni, cosa che a sua volta provoca un inasprimento dei reati generati dall'odio e dell'incitamento all'odio motivati dal razzismo, dalla xenofobia o dall'intolleranza nei confronti di pareri, convinzioni o religioni", laddove "è l'uso perverso della religione, e non la religione in quanto tale, una delle cause della radicalizzazione". "Il terrorismo non può e non dovrebbe essere associato ad alcuna religione, nazionalità o civiltà specifica" Per approfondimenti, si consulti **N. COLAIANNI**, *Sicurezza e prevenzione*, cit., pp. 1-58.

<sup>58</sup> **A. ORSINI**, *L'Isis in Europa. Un'analisi comparata delle stragi jihadiste*, in *Rivista di politica*, n. 3, 2017, pp. 157-175.

<sup>59</sup> Sul punto, si vedano **L.S. MARTUCCI**, *Radicalizzati jihadisti*, cit., pp. 1-26; **L. VIDINO**, *Il jihadismo autoctono in Italia: nascita, sviluppo e dinamiche di radicalizzazione* (all'url [www.ispionline.it/it/EBook/Il\\_jihadismo\\_autoctono\\_in\\_Italia.pdf](http://www.ispionline.it/it/EBook/Il_jihadismo_autoctono_in_Italia.pdf)), 2014, p. 49 ss.; **G. FOSCHINI, F. TONACCI**, *Jihadisti italiani. Le storie, le intercettazioni, i documenti segreti dell'ISIS in Italia*, Utet, Torino, 2018. Si veda, altresì, **F. BASILE**, *Intelligenza artificiale e*



categoria complessa che interessa svariate tipologie di individui, donne e uomini di fasce generazionali diverse e ciò impedisce una catalogazione omologante del militante jihadista o della “cellula terroristica”<sup>60</sup>.

L'imprevedibilità dei fattori che predispongono un soggetto ad aderire alle narrative jihadiste - dalla frustrazione personale, al disagio sociale, all'auto-isolamento, alle fragilità psicologiche, sino all'exasperazione della fede interiore - è ciò che rende il fenomeno emergenziale e suscita la paura per la propria sicurezza. Il “fedele a oltranza”<sup>61</sup> osserva i precetti religiosi in una concezione del mondo totalizzante<sup>62</sup>, che molto spesso ha poco da spartire con l'autentica millenaria tradizione musulmana e con i suoi fondamenti, diametralmente opposti al radicalismo islamista<sup>63</sup>.

Violenza e credenza si mescolano a tal punto da concretizzarsi in gesti estremi e in condotte criminali che determinano uno stato di emergenza tale da giustificare, in punto di diritto, una significativa anticipazione della soglia di punibilità dei reati o di intervento del diritto penale ad attività che, rispetto al terrorismo islamista, sono meramente

---

*diritto penale: quattro possibili percorsi di indagine*, in *DPU*, 29 settembre 2019, pp. 1-33, secondo cui la valutazione della pericolosità criminale potrebbe essere affidata anche ad algoritmi predittivi, capaci di attingere e rielaborare quantità enormi di dati al fine di far emergere relazioni, coincidenze, correlazioni, che consentano di profilare una persona e prevederne i successivi comportamenti, anche di rilevanza penale.

<sup>60</sup> Secondo Cassazione, 8 agosto 2018, n. 38208 l'organizzazione terroristica è composta da «strutture "cellulari"», caratterizzate da estrema flessibilità interna, in grado di rimodularsi secondo le pratiche esigenze che, di volta in volta, si presentano, in condizione dunque di operare anche contemporaneamente in più Stati ovvero anche in tempi diversi e con contatti (fisici, telefonici o comunque a distanza) tra gli adepti, anche connotati da marcata sporadicità. A ciò si aggiunga che “la spiccata pericolosità dell'Isis trova causa nella fluidità della sua struttura. Essa non richiede forme particolari per l'assunzione del ruolo partecipativo, non si qualifica per articolazioni organizzative statiche ma, facendo leva sull'intensità della cifra ideologica, può reclutare adepti anche soltanto incitando alla jihad, da realizzare non già attraverso una pianificazione centralizzata di atti violenti ma per mezzo di scelte autonome del singolo quanto all'individuazione del luogo e degli strumenti di commissione del fatto e alle vittime da colpire, qualificate soltanto dall'essere infedeli, miscredenti, e quindi non aderenti a un determinato credo religioso”. In questi termini si esprime anche Cass. 15 novembre 2018, n. 51654.

<sup>61</sup> L'espressione è di **E. KARAGIANNIS**, *European Converts to Islam: Mechanisms of Radicalization*, in *Politics, Religion & Ideology*, vol. 13, n. 1, 2012, pp. 99-113.

<sup>62</sup> **M. CAMPANINI**, *Islam e politica*, il Mulino, Bologna, 2015, posiz. 3317 (eBook).

<sup>63</sup> **C. DECARO BONELLA**, *La religione tra fondamentalismi e identità plurali*, in C. DECARO BONELLA (a cura di), *Tradizioni religiose e tradizioni costituzionali. L'Islam e l'Occidente*, Carocci, Roma, 2013, p. 17 ss.; **M. GIORDA**, *Dio lo vuole! I fondamentalismi religiosi*, SEI, Torino, 2012; **K. KLINZER**, *Fondamentalismi religiosi: cristianesimo, ebraismo, islam*, Carocci, Roma, 2003; **F. ALICINO**, *Le emergenze del terrorismo islamista*, cit., p. 55 ss.



preparatorie. È il caso delle nuove ipotesi di reato introdotte dal decreto 7/2015<sup>64</sup>: finanziamento, addestramento, reclutamento, propaganda con finalità di terrorismo, apologia del terrorismo, organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo, arruolamento a fine di terrorismo.<sup>65</sup> Tutte fattispecie preparatorie di un'associazione criminale fino ad allora non punibili secondo il paradigma del reato tentato perché ultra-anticipatorie della soglia di tutela della sicurezza e della punibilità del soggetto.

Non stupisce, quindi, che più di recente anche l'Unione Europea, con la direttiva 2017/541, si è posta l'obiettivo di criminalizzare finanche l'addestramento passivo e i viaggi con finalità di terrorismo: in sostanza, quasi l'intenzione<sup>66</sup>.

La legislazione penale antiterroristica ha, in tal modo, riconsiderato gli effetti giuridici di taluni comportamenti che, in condizioni non emergenziali, l'ordinamento tutela nella loro massima espressione: così, tra i tanti, la propaganda religiosa. Non è un caso che si parli di "nuova frontiera dei reati di pericolo" a indicare, proprio in relazione al terrorismo di ispirazione religiosa, ipotesi in cui si determina una notevole anticipazione della soglia dell'azione penale; talmente anticipata da configurare un diritto penale preventivo che giunge a considerare punibili condotte più prossime all'esercizio delle libertà fondamentali, piuttosto che a veri propositi eversivi.

Di qui, la necessità di individuare modelli strategici innovativi<sup>67</sup> che sappiano sì intercettare il rischio criminale, riconoscendo gli indicatori di pericolosità e intervenendo con modalità preventive rispetto alla realizzazione materiale del proposito criminoso, ma pur sempre nel

---

<sup>64</sup> D.L. 18 febbraio 2015, n. 7 (*recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione*), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, L. 17 aprile 2015.

<sup>65</sup> Per approfondimenti, cfr. **N. COLAIANNI**, *Introduzione. Urgenza, emergenza e diritto pubblico*, in R. MARTINO, A. BARONE, F. ALICINO (a cura di), *L'impatto delle situazioni di urgenza*, cit., pp. 3-14.

<sup>66</sup> Cfr. **F. FASANI**, *L'impatto della direttiva antiterrorismo sulla legislazione penale sostanziale italiana*, in *Diritto penale e processo*, 2018, p. 12 ss.

<sup>67</sup> Nella prospettiva dell'innovazione, indaga gli ambiti in cui la rivoluzione tecnologica potrebbe impattare con le pretese di tutela dei beni giuridici, affidate al diritto penale **F. BASILE**, *Intelligenza artificiale*, cit., pp. 1-33. L'Autore individua nell'intelligenza artificiale uno strumento con cui contrastare, nella società contemporanea, la commissione dei reati, ivi compresi quelli religiosamente orientati.



rispetto della legalità costituzionale<sup>68</sup>: un approccio equilibrato che, accanto a un sistema più strettamente repressivo, elabori un apparato di misure di prevenzione, anche atipiche, che possano contenere una criminalità di “nuovo conio”.

L’efficacia di un tale metodo, che impieghi ragionevolmente un apparato prescrizionale *ante delictum*, basato su meri indizi di pericolosità sociale<sup>69</sup> si apprezza proprio in relazione alle ipotesi di radicalizzazione jihadista volta all’eversione terroristica; settore in cui manca una legge organica che possa orientare in maniera uniforme le strategie di intervento<sup>70</sup> e che, quindi, necessita dell’individuazione di forme congiunte di *intelligence* che operino su più fronti, quello della repressione penale, quello della prevenzione e, non da ultimo, quello della formazione interculturale e interreligiosa, tutelando al contempo i principi e le tavole valoriali propri dell’ordinamento costituzionale.

Il legislatore, nei diversi livelli di intervento, è chiamato a fornire risposte adeguate alla mutata compagine sociale e affrontare lo scenario multireligioso, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, in chiave preventiva, repressiva e attraverso politiche e strategie di inclusione<sup>71</sup>.

---

<sup>68</sup> Sul tema, **L.S. MARTUCCI**, *Laicità e diritti nei programmi di deradicalizzazione dal terrorismo religioso*, in *www.dirittifondamentali.it*, n. 2, 2018, pp. 1-16; **C. GALZERANO**, *Radicalizzazione passaggio all’azione. Quando lo Stato non lotta da solo*, in *Deradicalizzazione*, a cura di L. VIDINO, numero speciale di *Gnosis. Rivista italiana di intelligence*, Roma, 2018, p. 38, secondo cui è fondamentale sviluppare l’approccio preventivo, avviando interventi di anti-radicalizzazione su soggetti a rischio, ovvero percorsi di deradicalizzazione di chi è già radicalizzato e ha maturato un certo livello di adesione alla causa jihadista. La prevenzione non è solo prevenzione del fatto, è piuttosto “evitare che una persona diventi un terrorista”.

<sup>69</sup> Cfr. Cassazione, 20 luglio 2016, n. 31249; Cassazione, 6 ottobre 2015, n. 47489, con nota di **C. ROSSI**, *Osservazioni a Cass. pen., 6 ottobre 2015, n. 47489*, in *Cass. pen.*, n. 6, 2016, pp. 24-70; **S. ZIRULIA**, *Apologia dell’IS via internet e arresti domiciliari. Prime prove di tenuta del sistema penale rispetto alla nuova minaccia terroristica*, in *Dir. pen. cont.*, n. 3, 2015; **V. MAIELLO**, *La prevenzione ante delictum, lineamenti generali*, in V. MAIELLO (a cura di), *La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 325; **V. MAIELLO**, *Profili sostanziali: le misure di prevenzione personali*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 6, 2015, p. 1528; **A. BALSAMO**, *La prevenzione ante delictum*, in R.E. KOSTORIS, R. ORLANDI (a cura di), *Contrasto al terrorismo interno e internazionale*, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 171-230.

<sup>70</sup> Un tentativo si è avuto con la proposta di legge n. A.C. 3558, XVII Legislatura, Camera dei deputati, d’iniziativa dei deputati S. Dambruoso e A. Manciuilli, presentata il 26 gennaio 2016.

<sup>71</sup> Appare ispirata da questa consapevolezza la legge regionale pugliese n. 32, del 4 dicembre 2009, che nell’ottica del processo di regionalizzazione dei diritti e di promozione della piena inclusione sociale, reca nuove norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati. Il provvedimento rappresenta il punto



In tal modo, la realizzazione di una rete di azione e prevenzione sinergica tra operatori che, dal livello europeo, a quello nazionale, si rafforza sino alle singole realtà locali può rappresentare un'opportunità significativa per contrastare fenomeni criminali nuovi e caratterizzati da un'estrema flessibilità<sup>72</sup>.

## 6 - Brevi notazioni conclusive: mediazione interculturale e metodi di *trasformative accomodation*

L'efficacia del metodo di mediazione interculturale, anche attraverso il ricorso a tecniche di *trasformative accomodation*<sup>73</sup>, si apprezza dall'analisi trasversale delle fattispecie di reato caratterizzate dall'impatto che la matrice religiosa del reo ha avuto nella determinazione del proposito criminoso; motivazioni che, in alcuni casi, si combinano con altri fattori e in altri, al contrario, sorreggono *in toto* una determinata condotta, giustificando modalità differenti di intervento penale.

Le forme di accomodamento (proporzionali, ragionevoli) tra due o più diritti nascono dall'esperienza quotidiana del multiculturalismo e sono, perciò, da sempre poste in essere con riferimento ai casi concreti della vita, per assottigliare, con continui aggiustamenti, quel pericoloso confine tra differenza e disuguaglianza; la prima da garantire, la seconda da contrastare. Basti pensare ad alcuni dei temi qui affrontati per comprendere quanto si collochi al di qua o al di là di detto confine: dalle pratiche legate alla condizione della donna in talune religioni, prime tra tutte le MGF, all'uso dei simboli, alla poligamia, sino alle forme più estreme di violenza manifestate in occasione degli attacchi terroristici.

A fronte, tuttavia, di un nuovo quadro sociale, sempre più emergenziale, la tecnica dell'accomodamento si apre a un'applicabilità generalizzata, seppure in un contesto temporale definito. In altri termini,

---

di partenza per l'auspicata realizzazione di progetti territoriali di protezione per richiedenti asilo e rifugiati posti in essere dai Comuni, anche in attuazione di programmi finanziati dallo Stato e/o dall'UE, nonché programmi di rieducazione e de-radicalizzazione di soggetti socialmente pericolosi le cui condotte sono religiosamente ispirate. Si tratta di azioni che ricadono sì nella competenza dei singoli Stati, ma "a livello di base" anche in quella delle città e delle regioni (Risol. Parlamento europeo, 25 novembre 2015 (2015/2063 (INI); Risol. Parlamento europeo, 16 febbraio 2017 P8 TA (2017)0046).

<sup>72</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 (2015/2063 (INI))

<sup>73</sup> P. CONSORTI, *Conflitti, mediazione e diritto interculturale*, Pisa University Press, Pisa, 2013; M. RICCA, *Sul diritto interculturale*, cit., pp. 5-42; F. ALICINO, *Diritto alla salute*, cit., pp. 1-30.



la condizione delle minoranze e il principio pluralista potrebbero, per questa via, sottrarsi al rischio dell'imposizione per via di legge di culture, etiche, costumi propri della maggioranza, in nome del mero consenso sociale del momento o dell'esigenza di sicurezza<sup>74</sup>: occorre, cioè, che il rispetto della libertà di ciascuno sia eguale verso tutte le convinzioni di coscienza in modo che le inevitabili *accomodations* siano conformi a una laicità pluralista<sup>75</sup>. Allo stesso tempo, l'equilibrio interpretativo mitigherebbe in maniera ragionevole i profili più problematici di un'appartenenza fideistica totalizzante, sensibilizzando gli individui più vulnerabili alla consapevolezza su contenuti e limiti di esercizio dei diritti fondamentali e arginando il rischio che condotte legate a una mal interpretazione di tradizioni religiose possano rovinosamente impattare sulla tutela degli stessi diritti costituzionali. Il che rappresenterebbe anche un'opportunità per il Paese ospitante di conoscere e accogliere la cultura di alcune comunità, per meglio rapportarsi a esse grazie al diritto penale laico, nel senso tracciato dalla Corte costituzionale.

---

<sup>74</sup> Si vedano, sul punto, le considerazioni di **G. CASUSCELLI**, *Una disciplina-quadro delle libertà di religione: perché, oggi più di prima, urge "provare e riprovare" a mettere al sicuro la pace religiosa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 26 del 2017, pp. 1-26.

<sup>75</sup> È quanto propone **N. COLAIANNI** in *Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale*, il Mulino, Bologna, 2006, p. 50 ss.; **ID**, *La lotta per la laicità. Stato e Chiesa nell'età dei diritti*, Cacucci, Bari, 2017, p. 58.